



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 212	di data 06/12/22

Oggetto: CANONE AGGIUNTIVO PREVISTO ALLA LETTERA A) DELL'ART. 1 BIS 1, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 6 MARZO 1998 N. 4 E S.M. TRASFERIMENTO AI COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME DELLA RISPETTIVA QUOTA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 15.184,90

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

visti:

- la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m. recante "Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7";
- la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e, in particolare, l'art. 11, comma 2, lett. a);
- il Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dell'art. 1 bis 1, commi 15 septies e 15 septies 1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, sottoscritto in data 30 luglio 2009;
- la deliberazione della Giunta Provinciale 3 dicembre 2010 n. 2766 recante "Direttive per l'attuazione delle disposizioni contenute nel protocollo d'intesa di data 30 luglio 2009 sottoscritto dal Presidente della Provincia autonoma di Trento e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, relative al canone aggiuntivo di cui alla lettera a), del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4";
- la deliberazione della Giunta Provinciale 23 dicembre 2010 n. 2982 di approvazione del Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;
- il Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dell'art. 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, sottoscritto in data 21 gennaio 2011, come modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 40/2021 e sottoscritto in data 16 aprile 2021;
- la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, sottoscritta in data 27 settembre 2011;
- la deliberazione della Giunta Provinciale 7 ottobre 2011 n. 2113 avente ad oggetto "Protocollo d'intesa attuazione comma 15 septies articolo 1 bis 1 L.P. 6 marzo 1998, n. 4 - Fissazione

pagina 1/5

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

modalità di erogazione delle assegnazioni delle quote annuali del gettito del canone aggiuntivo di cui alle lettere a) ed e) del comma 15 quater del medesimo articolo”;

considerato che:

- l'articolo 44 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, con l'introduzione dei commi da 15 ter a 15 decies all'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, ha innovato il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, prevedendo, in particolare, una proroga di un periodo di 10 anni rispetto alla data di scadenza originaria (fissata dall'articolo 11, comma 15, del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463), con l'obbligo, fra l'altro, di versare alla Provincia, per il periodo di proroga, un “canone aggiuntivo” (lett. a), comma 15 quater, art. 1 bis 1 della l.p. n. 4/1998 e un ulteriore importo, detto “canone ambientale” (lett. e), comma 15 quater, art. 1 bis 1 della l.p. n. 4/1998, aggiornati annualmente nell'importo, a partire dall'anno 2009, con deliberazione della Giunta Provinciale;
- il comma 15 septies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m. prevede che la Giunta Provinciale determini, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le quote dei proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate, di cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera e) del comma 15 quater del medesimo articolo, da destinare ai Comuni o loro forme associative, nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti;
- il successivo comma 15 septies 1 dispone che i proventi e le entrate di cui al comma 15 septies affluiscano al bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative, secondo quanto previsto dal comma 15 septies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.;
- in data 19 settembre 2008 è stato sottoscritto un primo protocollo, con il quale Provincia e Consiglio delle autonomie locali hanno stabilito i principi fondanti per la gestione delle risorse;
- in data 30 luglio 2009 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali un secondo Protocollo d'intesa, in attuazione dell'art. 1 bis 1, commi 15 septies e 15 septies 1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.;
- con deliberazione 3 dicembre 2010 n. 2766, la Giunta provinciale ha adottato alcune disposizioni per l'attuazione del Protocollo di data 30 luglio 2009, limitatamente a quanto disposto in materia del canone aggiuntivo di cui alla sopraccitata lettera a) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m. In particolare, l'allegato 1) al predetto atto, dispone alcune direttive di carattere organizzativo e procedimentale per l'erogazione delle quote annuali di gettito del canone aggiuntivo spettanti agli enti assegnatari e l'allegato 2) fissa le disposizioni attuative per il “Finanziamento di progetti strategici” del Protocollo;
- con deliberazione 23 dicembre 2010 n. 2982 la Giunta Provinciale ha approvato il Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.;
- con deliberazione 7 ottobre 2011 n. 2113 la Giunta Provinciale ha fissato le modalità di erogazione delle assegnazioni delle quote annuali del gettito del canone aggiuntivo di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m., successivamente modificate con deliberazione 5 agosto 2016 n.1327;
- con deliberazione 19 marzo 2021 n. 410 la Giunta Provinciale ha approvato le modifiche al protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali adottato in attuazione dell'articolo 1 bis, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, introdotte per effetto di quanto previsto dall'articolo 24 della Legge provinciale 28 dicembre 2020 n. 15, recante disposizioni in materia di utilizzo dei canoni ambientali da destinare ai comuni o loro forme associative, modificando anche criteri e modalità di erogazione dei canoni stessi ;

vista la deliberazione 29 ottobre 2021 n. 1768 della Giunta provinciale con la quale è stato deliberato, ai sensi del comma 15 octies dell'art. 1 bis 1 della L.P.4/1998, un adeguamento pari al 2,6% dei canoni previsti dalle lettere a) ed e) del comma 15 quater, per l'anno 2022;

vista la determinazione 30 novembre 2021 n. 6871 del Dirigente dell'Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) con la quale è stato dato atto delle modalità attuative dei Protocolli di intesa di data 19 settembre 2008, 30 luglio 2009, 21 gennaio 2021 e 16 aprile 2021 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio Autonomie Locali, dell'adeguamento ISTAT sopra citato e della invarianza per l'esercizio 2022 dei criteri di riparto dei proventi di cui alle lettere a) ed e), comma 15 quater 1 bis 1 della L.P. n. 4/1998, nonché della ripartizione tra gli enti aventi diritto per l'anno 2022 i canoni di cui alle lettere a) ed e) citate;

vista la nota dell' Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE), prot. n. 867922 di data 30.11.2021, assunta al protocollo del Comune di Trento n. 318176 del 01.12.2021, contenente la ripartizione per l'anno 2022 tra i Comuni e le Comunità di valle dei canoni aggiuntivi di cui alla lettera a) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater, della L.P. 4/1998 e la ripartizione fra le Comunità di Valle dei canoni aggiuntivi di cui alla lettera e) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della stessa L.P. n. 4/1998 (c.d. canoni ambientali);

considerato che è stata erogata a favore del Territorio Val d'Adige la somma di Euro 43.896,27, a titolo di canone aggiuntivo di cui alla lettera a) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m. e che il Comune di Trento ha accertato e introitato detto importo sul proprio bilancio al capitolo 40069 - accertamento n. 259459;

preso atto che nella Conferenza permanente dei Sindaci del 24 aprile 2012 è stato concordato di adottare, quale criterio di riparto del canone aggiuntivo di cui trattasi, il criterio elaborato sulla base del principio di territorialità, secondo la percentuale di cui all'allegato A) della delibera di G.P. 2113/2011;

vista la deliberazione 26 luglio 2012 n. 8 della Conferenza permanente dei Sindaci di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme di approvazione del verbale del 24 aprile 2012 n. 3/2012;

considerato che risulta ora necessario procedere al trasferimento ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme della rispettiva quota in base al criterio di riparto approvato in sede di Conferenza dei Sindaci, e precisamente:

ANNO	TOTALE	TRENTO	ALDENO	CIMONE	GARNIGA
PERCENTUALE	3,388	2,216	0,275	0,467	0,430
2022	€ 43.896,27	€ 28.711,37	€ 3.563,01	€ 6.050,64	€ 5.571,25

considerato, altresì, che la spesa complessiva di euro 15.184,90 trova copertura al capitolo 7036 (Risorse patrimoniali: contributi agli investimenti a amministrazioni locali) – Titolo 2 (spese in conto capitale), opera n. 455922, Centro gestore 13.01, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e

successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 87/2020/05 di data 30.12.2020 prot 306169/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali

d e t e r m i n a

1. di impegnare e liquidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l'importo complessivo di Euro 15.184,90 a titolo di quota di canone aggiuntivo previsto dalla lettera a) dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m., da trasferire ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga come di seguito specificato: Euro 3.563,01 al Comune di Aldeno, Euro 6.050,64 al Comune di Cimone ed Euro 5.571,25 al Comune di Garniga Terme;
2. di imputare la spesa di Euro € 15.184,90 al Capitolo 7036 (Risorse patrimoniali: contributi agli investimenti a amministrazioni locali)– Titolo 2 (spese in conto capitale), opera n. 455922, Centro gestore 13.01, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dichiarare che le obbligazioni sono esigibili nell'esercizio finanziario 2022.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 06/12/22

pagina 5/5

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale

N. 13/ 212

di data 06/12/22

Oggetto: CANONE AGGIUNTIVO PREVISTO ALLA LETTERA A) DELL'ART. 1 BIS 1, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 6 MARZO 1998 N. 4 E S.M. TRASFERIMENTO AI COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME DELLA RISPETTIVA QUOTA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 15.184,90

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	01052.03.07036	U.2.03.01.02.003	1306		455922	15.184,90	20005"B.I.M. CANONI AGGIUNTIVI	112251 (9897012)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 7 dicembre 2022